

- CONTRATTO DI LOCAZIONE -

Tra

COMUNE DI Piode con sede in, Piode (VC), Via Roma n. 13 C.F. 82001350022 P.IVA. 01627180027, in persona del Sig. Davide Ferraris nella sua qualità di Sindaco pro tempore munito dei necessari poteri, (di seguito "CONCEDENTE") — da una parte -;

e

HAL SERVICE SRL con sede in Borgosesia (VC), Regione Torame, n.16 C.F. e P. IVA 016608080029 , in persona di Giancarlo Zamboni nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, (di seguito "CONCESSIONARIA") - dall'altra una parte-;

di seguito le "PARTI" quando indicati congiuntamente;

Premesso che:

1. La CONCEDENTE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, costituiti da tralicci e/o pali e/o locali tecnici, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito "le Postazioni");
2. La CONCESSIONARIA è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici;
3. La CONCESSIONARIA intende servirsi delle Postazioni in proprietà e/o disponibilità della CONCEDENTE per installare tutte le apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei propri segnali radioelettrici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse ed allegati—

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto -

2.1 La CONCEDENTE, come sopra rappresentata, concede alla CONCESSIONARIA, che come sopra rappresentata accetta, di ospitare nella porzione delle Postazioni site nel Comune di Piode:

- in località Pizzo di Meggiana catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Piode, Fg..... Mappale,
- sull'edificio ospitante Poste Italiane catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Piode, Fg..... Mappale,
- in località Orello sopra Dughera catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Piode, Fg. 1 Mappale 28,

in proprietà e disponibilità della medesima CONCEDENTE le apparecchiature/impianti nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione anche relative ai ponti microonde di trasferimento (nel seguito "gli Impianti") finalizzate alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale. Il tutto come individuato nell'Allegato Grafico Sub. A, che sottoscritto dalle Parti, si allega al presente Contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.3 - Durata del Contratto

3 1 La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra le Parti in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di installazione degli impianti della CONCESSIONARIA.

Evento che la PARTE CONCESSIONARIA comunicherà alla CONCEDENTE a mezzo raccomandata a r. o PEC.

3 2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la CONCEDENTE consente che la CONCESSIONARIA possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Art.4 - Corrispettivo

4.1 A partire dalla data di decorrenza del Contratto, stabilita secondo le modalità di cui al precedente art.3.1, il corrispettivo è determinato nell'erogazione di n.1.conessioni con associato servizio VoIP con porting vs. attuale numero telefonico per tutta la durata del presente Contratto, con esclusione del traffico telefonico eccedente i 300 minuti mensili che verrà fatturato a parte in base al listino WiCfone corrente.

4.2 Resta inteso che il valore economico delle connessioni e dei servizi descritti al comma precedente è pari ad Euro 780,00 (euro settecentottanta/00) al netto di IVA per ogni singolo anno di durata del Contratto.

Art.5 - Uso della porzione di Postazione concessa in locazione

5.2 Le porzioni di Postazione concesse in locazione e oggetto del presente contratto saranno utilizzate dalla CONCESSIONARIA per l'installazione e l'esercizio dei propri Impianti.

5.2 La CONCESSIONARIA avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni committenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 La CONCESSIONARIA godrà dell'ospitalità e utilizzerà le porzioni di Postazione di cui all'Art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il quale è stata realizzata e locata e non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla, noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.

6.2 La CONCESSIONARIA non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o disponibilità della CONCEDENTE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della CONCESSIONARIA, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della CONCESSIONARIA stessa.

6.3 La CONCESSIONARIA si obbliga inoltre a non concedere a terzi, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo dei propri impianti senza preventiva autorizzazione scritta della CONCEDENTE.

Art.7 – Accesso alla porzione di Postazione

7.1 La CONCESSIONARIA potrà accedere alle porzioni di Postazione concessa, ove ospitati i propri impianti, liberamente, previo contatto preliminare telefonico con gli uffici comunali, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle proprie attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi all'installazione, conduzione, manutenzione, integrazione, implementazione e controllo degli impianti, impegnandosi, in ogni caso, a recare minore disagio possibile alla CONCEDENTE e/o a terzi, il tutto anche in rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art.8 – Risoluzioni di diritto del contratto

Il presente Contratto di concessione di diritto d'uso, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1455 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONCESSIONARIA di irradiare qualsiasi segnale dalla Postazione interessata;
- B) perdita da parte della CONCESSIONARIA del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 – Cessione del contratto e modifiche societarie

9.1 La CONCESSIONARIA ha facoltà di cedere il presente Contratto a soggetti terzi, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

9.2 La CONCEDENTE avrà facoltà di cedere il presente Contratto ad altro soggetto terzo facendo assumere allo stesso tutte le relative obbligazioni.

9.3 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della CONCEDENTE e/o della CONCESSIONARIA, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.10 – Spese e registrazione

10.1 Tutte le eventuali spese e/o oneri relativi alla *registrazione* del presente Contratto saranno al 100% a carico della CONCESSIONARIA.

Art.11 – Modifiche del Contratto

11.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

- la CONCEDENTE: sede di Piode, – via Roma n.13

- la CONCESSIONARIA: sede di Borgosesia, Regione Torame n.16

12.2 Le PARTI convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel Presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 - Foro Competente

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto di diritto reale d'uso, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Vercelli.

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente la CAMERA ARBITRALE del PIEMONTE con sede in Via Carlo Alberto 16 a Torino.

_____, li _____

Allegati:

Allegato A

LA CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 del Cod. Civ. le Parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente le clausole di cui agli Artt: Art.2 (Oggetto); Art.3 (Durata del Contratto); Art.4 (Corrispettivo); Art.5 (Uso della porzione di Postazione concessa in locazione); Art.6 (Obblighi e responsabilità); Art.8 (Risoluzione del Contratto); Art.9 (Cessione del Contratto e modifiche societarie); Art.10 (Spese e registrazione); Art.11 (Modifiche del Contratto); Art.12 (Elezione di domicilio); Art.13 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

LA CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

ALLEGATO A

Il presente allegato è parte integrante al contratto stipulato in data ____/____/____

UtENZE COMUNALI SERVITE

Luogoutenza	Profilo connessione / Servizio	Canone annuo equivalente
Municipio	WiC pro 10 – 10M/2M BMG 3/1	600,00€
Municipio	WicfoneFlat	180,00€

Postazioni

Luogo Postazione	Tecnologia	Apparati
Pizzo di Meggiana	5/17 Ghz.	Rx/Tx, antenne varie e pannelli fotovoltaici
Edificio Poste	5 Ghz.	Rx/Tx e antenne di piccole dimensioni
Orello sopra Dughera	5/17 Ghz.	Rx/Tx, antenne varie e pannelli fotovoltaici

Referenti per ispezione siti

Luogo postazione	Nominativo referente	Riferimenti referente
Pizzo di Meggiana		
Edificio Poste		
Orello sopra Dughera	Non applicabile	Non applicabile